

ASSOCIAZIONE LA DAHLIA

C.DA RE DI COPPE 2

66034 LANCIANO (CH)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data 3 Marzo 2024, alle ore 18,

presso la sede sociale

C.da re di Coppe 2 , Lanciano (CH),

si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione LA DAHLIA come previsto e regolamentato dallo statuto artt.11 e 13, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS;

Del punto all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione in urgenza e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

La sig.ra Di Rado Maria Domenica assume la presidenza dell'assemblea e propone come segretario verbalizzante il sig. Di Paolo Salvatore che accetta.

Sono presenti in proprio tutti i soci.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 13 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la sig. Maria Di Rado la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. Premesso che, in data 10.11.2023, la stessa ha proceduto ad inviare tutta la documentazione necessaria per iscrivere l'associazione al Runts ; che alla pratica e' stato assegnato il codice 1124247. In data 13.11.2023, il RUNTS -Ufficio Abruzzo ha richiesto di operare delle modifiche sugli art. 3 e 6 dello statuto associativo approvato il data 07.10.2022, in relazione alla necessità di non inibire il diritto di voto ai minori ne' ai soci sostenitori. La stessa ha proceduto ad effettuare le modifiche richieste inviando statuto modificato in data 15.11.2023 .Solo in data odierna il Runts ha evidenziato altre anomalie da rimuovere pena l'impossibilita' di perfezionare l'iscrizione .

Considerato che l'esigenza di modificare lo statuto nasce dunque dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17e con richiesta di iscrizione nella sezione G.

Al termine della presentazione la Presidente propone di adeguare lo statuto secondo i rilievi effettuati ed imposti dal Runts e modificare lo statuto negli articoli 3 e 16 .

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito.

La presidente, fornisce le spiegazioni richieste .

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale e conferisce incarico alla presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e **di inviarne copia** al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata **al fine del perfezionarne l'iscrizione**.

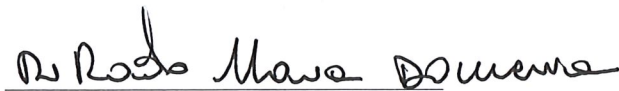
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente il segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario (Salvatore Di Paolo)



Presidente(Maria Domenica Di Rado)



Rosaria Ruggieri



Shera Blerina



Andrea Croce



STATUTO

Associazione “la Dahlia”– Ente del terzo settore ”

ARTICOLO 1)

È costituita in forma di Ente del Terzo Settore l'Associazione “La Dahlia” di seguito in breve “Associazione”. A seguito dell'iscrizione nel Registro, l'Associazione integra la propria denominazione con “Ente del Terzo Settore” o “ETS”. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione ha sede legale nel comune di Lanciano (CH) in C.da Re di Coppe 32.

La sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2)

OGGETTO E SCOPO SOCIALE

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per finalità culturali e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Si fonda sul volontario impegno degli associati e non ha scopi di lucro.

L'Associazione “La Dahlia” è un'organizzazione autonoma, multietnica, antirazzista, laica e liberale che si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione Italiana.

L'Associazione “La Dahlia” ha lo scopo di promuovere e diffondere l'arte, l'educazione, l'inserimento sociale e la cultura, di porla a servizio dell'elevazione morale e culturale degli individui, senza alcuna distinzione. L'Associazione ha quindi lo scopo di promuovere la diffusione di tutte quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati e dei terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti associati, oltre alle attività commerciali e propedeutiche e/o collegate, rispettando tutte le norme e i regolamenti vigenti.

Il perseguimento delle finalità sociali avviene attraverso lo svolgimento continuato, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale alle lettere d), i) e l) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017, in favore degli associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie degli associati:

- Interventi e servizi psico-socio-educativi rivolto a bambini e ragazzi con disabilità fisica e cognitiva;
- Interventi e servizi di parent training per genitori con figli disabili;
- Promozione di progetti educativi nelle scuole,
- Promozione di progetti di inserimento lavorativo e inclusione sociale per persone con disabilità;
- Promozione di progetti di aiuto agli adolescenti in difficoltà.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale e culturale.
- Promozione della cultura della legalità, dell'uguaglianza, della non violenza e della difesa non armata.
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.53 del 28/03/2003 successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Sarà l'Organo Amministrativo a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I fini perseguiti dall'Associazione sono:

- a) Integrazione sociale dei bambini ed adolescenti disabili o in difficoltà collaborando ad attività ed iniziative aventi gli stessi fini;
- b) Sensibilizzazione ed informazione della pubblica opinione sui temi attinenti le proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti Locali e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi ai propri;
- c) Promuovere l'arte come mezzo di comunicazione sociale, come strumento educativo, pedagogico e terapeutico, che permette di affrontare e superare situazioni di difficoltà. Sostenere ed incentivare la partecipazione, la responsabilizzazione e la consapevolezza sociale degli individui finalizzandoli alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, naturale e della qualità della vita e della salute, eventualmente ponendosi come punto di riferimento ed aggregazione, per quei soggetti singoli ed associati, che vogliano promuovere in maniera coordinata la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale tramite le raccolte di segnalazioni, redazione o presentazione di progetti o proposte congiunte, o collaborando ad attività ed iniziative aventi gli stessi fini;
- d) Sviluppo di una rete di contatti a livello locale, nazionale e internazionale, con Enti di ricerca, Enti istituzionali, Associazioni, Organizzazioni Non Governative e gruppi di ricerca, ai fini di un proficuo scambio di esperienze e di promozione di proprie o comuni iniziative;
- e) Svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione e contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione esercita le seguenti attività specifiche:

1. organizzazione di laboratori di vario genere rivolti allo sviluppo di capacità manuali, cognitive e sociali;
2. organizzazione di laboratori per lo sviluppo di competenze utili all'inserimento lavorativo;
3. laboratori nelle scuole per lo sviluppo di capacità e competenze personali e sociali
4. organizzazione di eventi pubblici quali incontri, concerti a tema.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione :

- opera con il concorso solidale e volontario dei privati, delle organizzazioni e degli enti pubblici che intendano sostenere le iniziative: si avvale in modo preponderante di

prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto della normativa di settore;

- può avvalersi della collaborazione degli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa, così come della collaborazione degli altri Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 3) **SOCI**

Possono aderire all' Associazione tutte le persone fisiche ed enti del terzo settore che abbiano le medesime finalità dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo amministrativo.

L'ammissione a socio è deliberata dall'Organo Amministrativo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato ha diritto di voto. I soci minori di età esercitano il diritto di voto per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ARTICOLO 4)

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Organo Amministrativo.

La quota sociale è annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promesse dall'Associazione;
- di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione stessa.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 5)
SOCI ONORARI

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci Onorari, persone che si siano distinte nella loro attività e dove questa sia coerente ai principi dell'Associazione. I soci Onorari hanno diritto di voto in assemblea.

I potenziali Soci Onorari vengono proposti all'approvazione del Consiglio Direttivo da almeno due soci, facenti parte dello stesso. Il Consiglio Direttivo approverà all'unanimità la proposta. Il socio Onorario designato deve formalmente accettare la nomina.

I soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale, hanno tutti i diritti e i doveri di un soci ordinario.

ARTICOLO 6)
SOCI SOSTENITORI

I soci Sostenitori sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale, volontaria e libera. Anche a tale categoria di associati, nonostante il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, e' riconosciuto il diritto di elettorato sia attivo che passivo.

Gi associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito Libro Soci Sostenitori.

ARTICOLO 7)
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La perdita della qualifica di socio avviene per:

- recesso;
- decesso;
- esclusione.

L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo Amministrativo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita della qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati, mediante raccomandata o pec inviata al Presidente dell'Associazione.

L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ARTICOLO 8)
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Ente del Terzo Settore può avvalersi della prestazione di volontari.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 9) ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente, Vice-Presidente del Consiglio Direttivo
- Segretario e Tesoriere
- Organo di controllo nei casi previsti dalla legge;
- Revisore Legale nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore Generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni, stipulando anche un contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 10) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquistato tale qualifica dal almeno tre mesi dall'iscrizione sul libro degli Associati.

E' possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'Associato.

ARTICOLO 11)

ASSEMBLEA ORDINARIA - STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto e alla legge;
- Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione;
- Fissare l'ammontare della quota sociale annua;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche dello statuto;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione

ARTICOLO 12)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata, almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite raccomandata o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ARTICOLO 13)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti sul libro soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art 21 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti al libro soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

All'apertura di ogni seduta, il segretario redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente, conservato presso la sede dell'Associazione e può essere visionato dai soci secondo quanto stabilito nell'articolo 18 comma 4 del codice del Terzo Settore.

Le deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a una votazione segreta.

ARTICOLO 14) **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

ARTICOLO 15)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- Predisporre eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il bilancio consuntivo;
- Proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione delle attività svolte;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- Deliberare in merito all'esclusione di soci;
- Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- Eleggere il Presidente e il Vice-presidente, Segretario e Tesoriere;

- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- Fissare l'ammontare dei contributi richiesti per la partecipazione alle attività associative;
- Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ARTICOLO 16)

DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata, assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione, effettuate attingendo dalla lista dei non eletti, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite raccomandata oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di mail, o con altro mezzo di messaggistica istantanea, almeno un giorno prima della data prevista per la riunione.

Esso si riunisce, su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 17)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo e scelto tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- Da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente.

ARTICOLO 18)

VICE-PRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice-presidente, il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, il suo ruolo è svolto a titolo volontario e gratuito, svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Associati dell'Associazione.

Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, è responsabile insieme al Presidente ed al Consiglio Direttivo, per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla Legge e dallo Statuto, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Tesoriere e Segretario possono coincidere nella stessa persona fisica.

ARTICOLO 19)

ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE LEGALE

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 Cod. Civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 Cod. Civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale

sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 20) ***CONTROVERSIE***

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D.Lgs 28/2010 e s.m. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'Associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal presidente del tribunale ove ha sede legale l'Associazione.

Tutte le controversie a cui il presente Statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro ove ha sede legale l'Associazione.

Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

ARTICOLO 21) ***LIBRI SOCIALI***

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti)
- Il libro degli associati volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale.

I libri di cui ai precedenti punti sono tenuti dal Consiglio Direttivo.

I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di dieci giorni.

ARTICOLO 22)

PATRIMONIO

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- Quote sociali;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- Rendite patrimoniali;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art.79 comma2;
- Altre entrate previste dalla legge;
- Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti dalla legge o dai regolamenti.

ARTICOLO 23)

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Le scritture contabili sono gestite dall'Organo di Amministrazione ai sensi art. 13 e 87 del D.Lgs117/2017, organo che predispone anche il bilancio consuntivo e la relazione di missione, documenti che devono essere approvati dall'Assemblea e depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), ai fini della pubblicazione.

Il bilancio consuntivo e preventivo, devono essere redatti in conformità all'art. 13 del D.Lgs.117/2017 e successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di conseguimento delle finalità statutarie.

Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

ARTICOLO 24)

AVANZI DI GESTIONE

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi art.8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 25)

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art 9 comma 1 D.Lgs 117/2017.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti, in assenza od in difformità dal parere, sono nulli.

ARTICOLO 26)

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e dell'iscrizione dell'Associazione al suddetto Registro, la denominazione dell'Associazione è "Associazione La Dahlia" e all'Associazione continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Il presente Statuto entrerà in vigore a far data dall'iscrizione dell'Ente al RUNTS.

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ossia le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m. e, ove incompatibili, le norme e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Lanciano

19 MAR. 2024

Il presente atto è stato qui registrato il _____

al n. 96 serie 3

Versamento di € 2 effettuato il 19/03/2024

